

**D.M. (Agr.) 11 settembre 1999, n. 401**

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo.**

(Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1999)

-----

**Art. 1**

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento detta le disposizioni generali e le modalità applicative in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti e di interventi diretti, in coerenza con la politica agricola, energetica ed ambientale nazionale e dell'Unione europea e con gli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto del 1 -11 dicembre 1997, rispettivamente a favore della produzione e della utilizzazione di biomassa da destinare a finalità energetiche e per la diffusione e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo ed agroindustriale.
2. Le disposizioni previste dal presente regolamento sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e determinano la base giuridica per l'ammissibilità degli aiuti. Esse sono operative solo successivamente all'ottenimento del parere di conformità da parte della Commissione europea.
3. Ai fini del presente regolamento sono considerate biomasse: la legna da ardere, altri prodotti e residui lignocellulosici puri, sottoprodotti di coltivazioni agricole, ittiche e di trasformazione agroindustriale, colture agricole e forestali dedicate, liquami e reflui zootecnici e acquicoli.
4. Ai fini del presente regolamento sono considerate fonti rinnovabili di energia anche il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree ed il moto ondoso.

**Art. 2**

*Regimi di aiuto e beneficiari*

1. Gli aiuti per l'utilizzo ai fini energetici delle produzioni agricole e forestali sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 20 maggio 1997, n. 950, che intendono destinare a fini energetici le loro produzioni. Gli aiuti consistono in contributi, in conto capitale o interessi, per investimenti finalizzati, all'autoproduzione aziendale o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili e di sistemi idonei a ridurre i consumi energetici, nonchè per la realizzazione di progetti, con esse coordinati, di assistenza tecnica.
2. Per le coltivazioni energetiche dedicate è previsto un regime di aiuti in termini di partecipazione ai maggiori costi sostenuti per la produzione sperimentale, da calcolarsi per ettaro in funzione del valore energetico della produzione e del livello di intensità colturale cui la produzione è soggetta. Gli aiuti sono concessi, revia stipula di un contratto di fornitura, alle sole produzioni destinate ad uso industriale e non possono riguardare colture già ammesse ad uno specifico regime di aiuti comunitario.
3. Gli aiuti per la produzione di energia nel settore agricolo da fonti rinnovabili sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950.

4. Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale o interessi per la realizzazione di impianti per l'autoproduzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e a ridurre i consumi energetici, nella misura massima prevista dai regolamenti del Consiglio del 20 maggio 1997, numeri 950 e 951.

5. Per i progetti di autoproduzione energetica presentati da soggetti costituiti in forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli e forestali sono altresì ammesse le spese per la costituzione e per il funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, per una durata quinquennale ed in misura decrescente, in rapporto alle spese reali sostenute nell'anno considerato. L'utilizzo di produzioni forestali, non strettamente aziendali, è vincolato alla predisposizione di piani di assestamento forestale.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che sussista un progetto unitario per le finalità di cui all'articolo 1.

### **Art. 3**

#### *Modalità attuative*

1. L'istruttoria dei progetti è svolta dalle regioni e dalle province autonome sulla base degli indicatori definiti con decreto del Ministero per le politiche agricole d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome.

2. Il monitoraggio dell'attuazione del regime di aiuti di cui al presente decreto è svolto dal Ministero per le politiche agricole, che si avvale di un comitato tecnico.

### **Art. 4**

#### *Copertura finanziaria*

1. Il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, così come indicato nel decreto legislativo n. 173/1998, sarà determinato con specifici provvedimenti di legge.